



COMUNE DI PRIZZI

(Città Metropolitana di Palermo)

Deliberazione del Consiglio Comunale

Nr. **29** data **29/05/2023**

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2023

L'anno duemilaventitre, addì ventinove del mese di Maggio, alle ore 19:00, nella sala delle adunanze a seguito di determinazione del Presidente del Consiglio, previa regolare convocazione si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica Ordinaria di 1 prima convocazione.

Dall'appello nominale risultano presenti:

Nome e Cognome	Carica Istituzionale	Presente	Assente
RAIMONDI GIUSEPPA	Presidente	X	
ACCOMANDO ROBERTA	Vice Presidente	X	
VALLONE LUIGI	Consigliere Anziano		X
MILAZZO FRANCESCA	Consigliere	X	
LO BUE ROSA MARIA	Consigliere		X
CARBONE GIUSEPPE	Consigliere	X	
CANZONERI MARIO	Consigliere	X	
DI PISA SALVATORE	Consigliere		X
BOCCELLATO SALVATORE	Consigliere	X	
ORLANDO MARIA PIA	Consigliere	X	
MERCADANTE MANFREDI	Consigliere	X	
COMPAGNO ELVIRA M.	Consigliere	X	
		Consiglieri Presenti N°9	Consiglieri Assenti N°3

Assume la presidenza RAIMONDI GIUSEPPA, il quale constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA GIACCHINO ROSALIA, il quale provvede alla redazione dell'allegato verbale.

La seduta è Pubblica

Il Presidente, designa tre scrutatori nelle persone dei consiglieri:

FRANCESCA MILAZZO, MARIO CANZONERI, ELVIRA M. COMPAGNO

Per l'Amministrazione Comunale è presente il Sindaco Antonina Comparetto il Vice Sindaco Giuseppe Castelli e l'Assessore Amato Nunzio.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 (MTR-1);
- con *deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 444 del 31 ottobre 2019* avente ad oggetto la “*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati*”, sono stati stabiliti gli elementi informativi minimi garantiti per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi di trasparenza tramite i siti internet di tutti i soggetti interessati, i contenuti minimi obbligatori da inserire nei documenti di riscossione, nonché gli obblighi in materia di comunicazione agli utenti, stabilendone la decorrenza dal 1° aprile 2020;
- la deliberazione dell'ARERA n. 493 del 24/11/2020 ha provveduto all'aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di servizio e di investimento per il periodo 2022-2025 (secondo periodo regolatorio MTR-2);
- la deliberazione dell'ARERA 15/2022/R/RIF ha definito il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente

ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Prizzi è presente e operante quale Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 la S.R.R. Palermo Provincia Ovest la quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 e 363/2021;

RICHIAMATO il Piano Finanziario 2022-2025 relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, come sopra validato dall'Ente territorialmente competente in base alla deliberazione ARERA 363/2021, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

TENUTO CONTO che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del Comune che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione di accompagnamento, redatta in parte dal Comune e in parte dall'ETC, che contiene le informazioni, i dati e le valutazioni riguardanti l'intero orizzonte temporale del secondo periodo regolatorio (anni 2022-2025);

PRESO ATTO della procedura di validazione del piano finanziario, con esito positivo posta in essere dall'Ente di Governo dell'Ambito S.R.R. Palermo Provincia Ovest con la determinazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 17/05/2022;

VISTO il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 31 del 29/07/2021 e successive modifiche;

RICHIAMATI

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e*

tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- *l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

DATO ATTO che il decreto legge n. 228 del 30/12/2021, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022 n. 15, ha fissato al 30 aprile di ciascun anno il termine di scadenza per l'approvazione di PEF, tariffe e regolamenti della TARI;

CHE il “decreto aiuti”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 2 maggio 2022, ha stabilito che i Comuni potranno approvare i piani finanziari per la gestione del servizio rifiuti, le tariffe e i regolamenti oltre il 30 aprile, in caso di proroga del termine di approvazione del bilancio preventivo;

CONSIDERATO che il comma 651 e il comma 652 dell'art.1 della Legge n. 147/2013, come successivamente integrato e modificato, dispongono che, nella commisurazione della tariffa, il Comune possa, in alternativa:

- a) tenere conto dei criteri determinati con il DPR n. 158/1999;
- b) nel rispetto del principio “chi inquina paga” sancito dalla Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio:

1. far riferimento alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo

del servizio rifiuti. In tale ipotesi le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea devono essere determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualificativa di rifiuti.

2. nelle more della revisione del DPR n. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevedere l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 4a, 4b dell'allegato 1 del Regolamento di cui al DPR n. 158/1999 citato, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

CONSIDERATO che, nel proprio regolamento, il Comune ha previsto l'articolazione delle tariffe per utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 del regolamento;

RITENUTO di attenersi, nella determinazione delle tariffe, ai coefficienti di produttività definitivi dal DPR n. 158/1999 e di avvalersi altresì della possibilità offerta dal comma 652 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 di una loro diversa graduazione;

VISTA la manovra tariffaria predisposta dal Settore Economico Finanziario sulla base delle risultanze del Piano finanziario, delle banche dati delle utenze e delle superfici imponibili;

DATO ATTO che, in attuazione degli obiettivi dati e della norma citata, la manovra risulta impostata come segue:

a) sia i costi fissi che i costi variabili vengono ripartiti tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, imputando alle utenze domestiche un percentuale di incidenza del 88% sui costi fissi e del 88% sui costi variabili, e quantificando presuntivamente i rifiuti prodotti in 1.138.060 kg. per le utenze domestiche e in 155.190 kg. per le utenze non domestiche;

b) i coefficienti Kb stabiliti dal DPR n. 158/1999 per la determinazione della quota variabile della tariffa delle utenze domestiche sono determinati con riferimento ai coefficienti minimi e massimi stabiliti dalla tabella 2 dell'allegato 1 DPR n. 158/1999 e sono articolati in relazione al numero degli occupanti, con i correttivi consentiti dal comma 652 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, sempre nell'ottica di evitare eccessivi aumenti nella tassazione delle famiglie rispetto agli anni precedenti;

c) i coefficienti kc e kd per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche sono determinati con riferimento ai coefficienti minimi e massimi stabiliti dal DPR n. 158/1999 per tutte le categorie, con i correttivi consentiti dal comma 652 dell'art. 1 della L. n. 147/2013; in particolare con l'aumento o la diminuzione dei coefficienti fino al 50% per talune categorie, al fine di assicurare un riequilibrio del prelievo tra le diverse categorie di utenza particolarmente beneficiate o fortemente penalizzate dall'entrata in vigore del nuovo tributo;

VISTO l'aggiornamento per l'anno 2019 delle “Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del Ministero Economia e Finanze, che stabilisce che la norma in esame, in base alla quale nella determinazione dei costi del servizio rifiuti il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, non è applicabile nei confronti dei comuni delle regioni a statuto speciale;

DATO ATTO che il richiamato regolamento comunale che disciplina la tassa stabilisce:

- Ai sensi dell'art. 1, comma 656 della legge n. 147/2013, la riduzione del 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio.
- Ai sensi dell'art. 1, comma 657 della citata legge, la riduzione del 60% della tariffa per le utenze ubicate al di fuori della zona servita.
- Ai sensi dell'art. 1, comma 659 della legge n. 147/2013 la riduzione del 30% della tariffa nel caso di:
 - a) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - b) Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - c) Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - d) Fabbricati rurali ad uso abitativo.

VISTO il Regolamento Comunale per il compostaggio domestico dei rifiuti solidi organici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 27/12/2018, con il quale si prevede l'introduzione di uno sgravio della parte variabile della tariffa per gli utenti che aderiranno alla pratica del compostaggio domestico, da effettuarsi in via continuativa e non occasionale;

DATO ATTO che, la percentuale di riduzione per la pratica di compostaggio domestico è stata fissata dall'art. 22 del Regolamento per la disciplina della TARI approvato, nella misura del 20% da applicarsi sulla parte variabile della tariffa, per le utenze domestiche che aderiranno alla pratica del compostaggio domestico, come previsto dall'art. 4 del citato regolamento, relativamente ai soli immobili nei quali è stabilita la residenza anagrafica dell'utente dove la pratica del compostaggio può essere effettuata in via continuativa e non occasionale, con decorrenza dal mese successivo alla data di effettivo avvio della pratica di compostaggio da parte dell'utente;

DATO ATTO, altresì, che la riduzione per la raccolta differenziata prevista dall'articolo 1 comma 658 della legge n. 147/2013 è assicurata, su base individuale, dalla riduzione per la pratica di compostaggio domestico di cui sopra;

DATO ATTO che l'articolazione tariffaria proposta consente di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2023, determinati in complessivi euro 609.957,00 dal Piano finanziario 2022-2025 validato dall'Ente di Governo dell'Ambito S.R.R. Palermo Provincia Ovest con la determinazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 17/05/2022 come segue:

- € 566.457,00 da articolazione tariffaria
- € 40.000,00 da proventi Consorzi CONAI e vendita materiali

- € 3.500,00 da contributo MIUR

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 comma 666 della legge n. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992, nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Palermo;

DATO ATTO che il regolamento comunale prevede che il pagamento degli importi dovuti sia effettuato in 3 rate la cui scadenza è fissata annualmente;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 27 del regolamento citato in premessa, la tariffa giornaliera del tributo è fissata, per ogni categoria di attività non domestica, nella misura di 1/365 della tariffa annuale maggiorata del 100%, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi destinati a mercati, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della legge 27/12/2019, n. 160;

RITENUTO di stabilire i seguenti criteri per il pagamento della Tassa Rifiuti per l'anno 2023 al fine di garantire i flussi di cassa indispensabili per consentire il regolare pagamento del servizio:

- Il pagamento TARI sarà effettuata in tre rate
- I^ rata 31 luglio 2023 nella misura del 40% dell'ammontare della TARI 2022;
II^ rata 30 settembre 2023 nella misura del 40% dell'ammontare della TARI 2022;
III^ rata 16 dicembre 2023 a saldo dell'imposta dovuta per l'anno 2023, con eventuale conguaglio su quanto già versato;

RITENUTO, quindi, di poter procedere all'approvazione delle tariffe TARI relative all'anno 2023, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

PRESO ATTO

- dei pareri tecnico e contabile positivi espressi sulla presente proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- del parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

VISTO l'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale

SI PROPONE AL C.C. DI DELIBERARE

- 1. APPROVARE**, ai fini della determinazione delle tariffe della TARI per l'anno 2023 la ripartizione dei costi tra Utenze domestiche e Utenze non domestiche come risulta dall'allegato n. 1;
- 2. APPROVARE**, per le Utenze domestiche e le Utenze non domestiche, i coefficienti di produttività come rispettivamente da allegato n. 2 e allegato n. 3;
- 3. DETERMINARE** le tariffe TARI per l'anno 2023 come risulta dalle tabelle

– allegato n. 4 e allegato n.5;

4. **DARE ATTO** che gli allegati da n. 1 a n.5 costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
5. **DARE ATTO** che le tariffe deliberate assicurano la copertura dei costi del servizio per l'anno 2023, determinati in complessivi euro 609.857,00 dal Piano finanziario 2022-2025 validato dall'Ente di Governo dell'Ambito S.R.R. Palermo Provincia Ovest con la determinazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 17/05/2022 come segue:
 - € 566.457,00 da articolazione tariffaria
 - € 40.000,00 da proventi Consorzi CONAI e vendita materiali
 - € 3.500,00 da contributo MIUR
1. **DARE ATTO** che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 502/1992 nella misura deliberata dalla Città metropolitana di Palermo;
2. **FISSARE** il pagamento della Tassa Rifiuti per l'anno 2023 alle seguenti scadenze:
 - I[^] rata 31 luglio 2023 nella misura del 40% dell'ammontare della TARI 2022;
 - II[^] rata 30 settembre 2023 nella misura del 40% dell'ammontare della TARI 2022;
 - III[^] rata 16 dicembre 2023 a saldo dell'imposta dovuta per l'anno 2023, con eventuale conguaglio su quanto già versato;
1. **DELEGARE** il Responsabile del Servizio Finanziario a trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
2. **DICHIARARE**, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
3. **DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 6.

Il Responsabile del Procedimento

Rag. Adriana Comparetto

Comparetto

Il Proponente

Il Sindaco

Prof.ssa Antonina

PARERE TECNICO

- in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE;

Data 22/05/2023

Il Responsabile del Settore
RAG. COMPARETTO ADRIANA MARIA

PARERE CONTABILE

- in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE;

Data 22/05/2023

Il Responsabile del Settore
RAG. COMPARETTO ADRIANA MARIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'allegato verbale di seduta dal quale risulta la discussione e la votazione, parte integrante del presente atto;

DELIBERA

di approvare la proposta su estesa e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con le motivazioni e il dispositivo di cui alla proposta stessa.

Con separata votazione unanime, resa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91.

Il Segretario Generale
DOTT.SSA GIACCHINO ROSALIA

Il Presidente
RAIMONDI GIUSEPPA

Il Consigliere anziano
ACCOMANDO ROBERTA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè dal regolamento per l'accesso agli atti.

Il Presidente passa al 3° punto all'o.d.g. avente per oggetto "Approvazione tariffe TARI per l'anno 2023" e invita il Responsabile del Settore Economico Finanziario Rag. Comparetto a relazionare.

La Rag. Comparetto illustra l'argomento.

Il Capogruppo di minoranza Boccellato sottolinea in merito all'utilizzo dei coefficienti che sono stati utilizzati, sia per i costi fissi che per i costi variabili, i coefficienti relativi ai comuni con più di 5000 abitanti.

La Rag. Comparetto chiarisce che, come per gli anni precedenti visto che la legge ancora lo consente, sono stati utilizzati questi coefficienti per non gravare alcune categorie rispetto ad altre. Sono stati applicati in misura inferiore ad esempio per i ristoranti, gli ortofrutta che sono quelli che producono più rifiuti, così facendo ovviamente è aumentato il coefficiente per altre categorie non domestiche per bilanciare il costo in quanto la tariffa deve coprire il 100% del costo. Lo stesso è stato fatto per le utenze domestiche agevolando le famiglie numerose. Quest'anno i coefficienti non sono stati toccati dato che il piano finanziario 2023 non prevede variazioni significative rispetto al 2022.

Il Capogruppo di minoranza Boccellato precisa che si riferiva ai coefficienti relativi alle utenze domestiche.

La Rag. Comparetto chiarisce che anche in questo caso sono stati usati questi coefficienti per agevolare i nuclei familiari numerosi.

Il Capogruppo di minoranza Boccellato insiste che i coefficienti non sono quelli del D.P.R.

Al fine di consentire alla Rag. Comparetto la verifica di quanto contestato il Presidente sospende la seduta per 15 minuti, sono le ore 19,35.

Alla ripresa della seduta alle ore 19,50 sono presenti gli stessi consiglieri presenti prima della sospensione.

La Rag. Comparetto evidenzia che i coefficienti sono rimasti invariati rispetto all'anno scorso grazie alla deroga fissata dalla legge 147/2013 che consente per la quota variabile delle utenze domestiche di fare dei correttivi nell'ottica di evitare tassazioni alte per le famiglie numerose, cosa che accadrebbe invece applicando i coefficienti così come stabiliti.

Lo stesso è stato fatto per le utenze non domestiche quali gli esercizi commerciali, distribuendo in maniera equa il prezzo delle tariffe.

Il Capogruppo di minoranza Boccellato distingue tra scelte tecniche e scelte politiche, se negli altri anni sono stati applicati questi coefficienti non è detto che non si possono rivedere.

La Rag. Comparetto ribadisce che variando un singolo coefficiente necessariamente variano gli altri coefficienti, così facendo si va a stravolgere la distribuzione delle tariffe che non sarebbero più quelle degli anni precedenti perché bisogna sempre coprire il costo del servizio, mantenendoli invece non abbiamo variato significativamente le tariffe rispetto all'anno 2022.

Il Capogruppo di minoranza Boccellato annuncia il voto contrario perché si tratta di una scelta tecnica e non politica, perché gli alti livelli di differenziazione dei rifiuti raggiunti con il rispetto delle regole da parte dei cittadini non hanno portato ad un miglioramento economico con la riduzione delle tasse o ad un miglioramento del servizio che ritiene essere scadente.

Il Capogruppo della maggioranza consigliere Milazzo sottolinea che le tariffe così come applicate fino ad ora hanno consentito un'equa distribuzione del costo tra le utenze e le varie categorie e la copertura del costo del servizio e quindi cambiarle comporterebbe un carico maggiore nelle famiglie e in alcune attività commerciali.

Il Rag. Comparetto fornisce ulteriori informazioni e chiarimenti, sottolineando che il Piano finanziario non è una libera scelta dell'Amministrazione ma deriva da un metodo fissato dall'ARERA.

Il Presidente considerato che l'argomento è stato ampiamente discusso invita i Consiglieri a votare la proposta per alzata di mano

Si ottiene il seguente risultato :

Presenti 9

Votanti 9

Voti favorevoli 5

Voti Contrari 4

Successivamente il Presidente invita a votare per alzata di mano per l'immediata esecuzione.

La votazione ottiene il seguente risultato

Presenti 9

Votanti 9

Voti favorevoli 5

Voti Contrari 4

Chiede e ottiene la parola il Sindaco ringrazia la maggioranza che ha votato il provvedimento ma anche la minoranza per il confronto sereno. Sottolinea che non deve passare il messaggio che l'Amministrazione Comunale vuole colpire i cittadini, c'è una legge che dice che il costo del servizio deve essere totalmente coperto. La scelta fatta è stata quella di fare il meno danno possibile e soprattutto di non colpire alcune categorie. Ci saranno adeguamenti in più o in meno rispetto all'anno scorso che varieranno solo di 3/5 euro. Sono state fatte tante simulazioni e si è voluto non gravare le attività commerciali. Sottolinea poi che il lavoro degli operatori deve essere rispettato e questo significa che i cittadini devono rispettare gli orari e le giornate del conferimento. Informa poi che da Settembre inizierà il servizio gestito dalle SRR , ci sarà anche lo spazzamento e si augura che il servizio migliori e non ne consegua un aumento delle tariffe.

COMUNE DI PRIZZI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Verbale N. 15 del 20 maggio 2023
Revisore Unico Dei Conti

Oggetto: parere su approvazione tariffe tari per l'anno 2023

L'anno 2023, giorno 20 del mese di maggio, il sottoscritto Nicola Impastato, Revisore Unico dei Conti del Comune di Prizzi, nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 14 giugno 2021. Presso il proprio studio in Montevago, al fine di esprimere parere di competenza.

PREMESSO CHE

- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

- con *deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 444 del 31 ottobre 2019* avente ad oggetto la "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati*", sono stati stabiliti gli elementi informativi minimi garantiti per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi di trasparenza tramite i siti internet di tutti i soggetti interessati, i contenuti minimi obbligatori da inserire nei documenti di riscossione, nonché gli obblighi in materia di comunicazione agli utenti, stabilendone la decorrenza dal 1° aprile 2020;

la deliberazione dell'ARERA n. 493 del 24/11/2020 ha provveduto all'aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

CONSIDERATO CHE

– nel territorio in cui opera il Comune di Prizzi è presente e operante quale Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 la **S.R.R. Palermo Provincia Ovest** la quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 e 363/2021;

– il Piano Finanziario 2022-2025 relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, come sopra validato dall'Ente territorialmente competente in base alla deliberazione ARERA 363/2021, espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

RILEVATO CHE

- l'articolazione tariffaria proposta consente di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2023, determinati in complessivi **euro 609.957,00 dal Piano finanziario 2022-2025** validato con determinazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 17/05/2022 della S.R.R. Palermo Provincia Ovest, *così come di seguito sintetizzato:*

€ 566.457,00 da articolazione tariffaria

€ 40.000,00 da proventi Consorzi CONAI e vendita materiali

€ 3.500,00 da contributo MIUR

- il comma 651 e il comma 652 dell'art.1 della Legge n. 147/2013, come successivamente integrato e

modificato, dispongono che, nella commisurazione della tariffa, il Comune possa, in alternativa:

a) tenere conto dei criteri determinati con il DPR n. 158/1999;

b) nel rispetto del principio "chi inquina paga" sancito dalla Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio:

1. far riferimento alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio rifiuti. In tale ipotesi le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea devono essere determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualificativa di rifiuti.

2. nelle more della revisione del DPR n. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevedere l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 4a, 4b dell'allegato 1 del Regolamento di cui al DPR n. 158/1999 citato, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

- l'ente nella determinazione delle tariffe, si attiene ai coefficienti di produttività definitivi dal DPR n. 158/1999 e si avvale altresì della possibilità offerta dal comma 652 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 di una loro diversa graduazione;

VISTO

- la proposta di delibera al consiglio comunale n. 27 del 17/05/2023;
- l'allegato 1 alla proposta di deliberazione;
- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000 e S.m.i., pertanto
- il regolamento Tari Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 29/07/2021 Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 30/05/2022 e ss. mm. ii.
- il regolamento per il Compostaggio dei rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 27/12/2018;
- visto il D. LGS 267/2000 art. 239 e ss.

L'organo di revisione per quanto di sua competenza

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulle tariffe TARI per l'anno 2023.

Revisore Unico

Firmato
digitalmente da
**Nicola
Impastato**

CN = Nicola
Impastato
C = IT

Allegato 1

SUDDIVISIONE DEI COSTI					
INCIDENZA QUOTE DOMESTICA E NON DOMESTICA					
	<i>Costi FISSI</i>	<i>Costi VARIABILI</i>	TOTALE	% QUOTA FISSA	% QUOTA VARIABILE
<i>Utenze domestiche</i>	95.445,00	397.007,00	492.452,00	19%	81%
<i>Utenze non domestiche</i>	14.146,00	59.982,00	74.128,00	19%	81%
TOTALE	109.591,00	456.989,00	566.580,00		

Allegato 2

COEFFICIENTI KA E KB PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA E VARIABILE ALLE UTENZE DOMESTICHE	Ka	Kb
Numero componenti nucleo familiare		
1	0,81	1,50
2	0,94	2,00
3	1,02	2,60
4	1,09	2,67
5	1,10	2,68
6 o più	1,06	2,69

Allegato 3

COEFFICIENTI KC E KD PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA E VARIABILE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE	Kc	Kd
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,78	4,55
Campeggi, distributori carburanti	1,11	6,5
Esposizioni, autosaloni	0,78	6,83
Alberghi con ristorante	1,55	13,64
Alberghi senza ristorante, ostelli, B&B	1,49	13,05
Case di cura e riposo, comunità alloggio	1,80	15,81
Uffici, agenzie	1,58	13,89
Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,95	8,27
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,74	15,32
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,28	20,01
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,59	14,01
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,18	19,13
Attività industriali con capannoni di produzione	1,29	11,3
Attività artigianali di produzione beni specifici	1,43	12,51
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2,77	24,37
Bar, caffè, pasticceria	2,19	19,25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,80	24,68
Plurilicenze alimentari e/o miste	1,07	18,80
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	10,88	12,5
Discoteche, night club	1,02	8,95

Tabella tariffe utenze domestiche**Anno di riferimento: 2023**

Numero componenti	Quota per numero componenti	Tariffa al metro quadro
1	138,6138 €	0,2901 €
2	184,8183 €	0,3902 €
3	240,2638 €	0,4591 €
4	246,7324 €	0,5255 €
5	247,6565 €	0,5358 €
6	248,5806 €	0,4972 €

Tariffe utenze non domestiche

Anno di riferimento 2023

Codice	Descrizione	Quota per tipo attività	Tariffa al Mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.	1,6624 €	0,5339 €
2	Campeggi, distributori carburanti	2,3748 €	0,7598 €
3	Stabilimenti balneari	1,0596 €	0,2259 €
4	Esposizioni, autosaloni	2,4954 €	0,5339 €
5	Alberghi con ristorante	4,9834 €	1,0609 €
6	Alberghi senza ristorante	4,7678 €	1,0198 €
7	Case di cura e riposo, comunità alloggio	5,7762 €	1,2320 €
8	Uffici, agenzie	5,0747 €	1,0814 €
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	3,0215 €	0,6503 €
10	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferrar	5,5971 €	1,1909 €
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7,3106 €	1,5605 €
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbr	5,1185 €	1,0883 €
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	6,9891 €	1,4920 €
14	Attività industriali con capannoni di produzione	4,1285 €	0,8830 €
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,5705 €	0,9788 €
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	8,9035 €	1,8958 €

Tariffe utenze non domestiche**Anno di riferimento 2023**

Codice	Descrizione	Quota per tipo attività	Tariffa al Mq
17	Bar, caffè, Pasticceria	7,0329 €	1,4989 €
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formagg	9,0167 €	1,9164 €
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	6,8685 €	0,7324 €
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	4,5669 €	7,4462 €
21	Discoteche, night club	3,2699 €	0,6982 €